

ALLEGATO 2
ELENCO REATI – PRESUPPOSTO

Nel presente allegato si elencano le fattispecie di reato – presupposto secondo la disciplina del D. Lgs. 231/01, con aggiornamento al giugno 2022.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

1. art. 316 bis – Malversazione di erogazioni pubbliche
2. art. 316 ter – indebita percezione di erogazioni pubbliche
3. art. 640, c. 2 – Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico
4. art. 640 bis – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
5. art. 640 ter – Frode Informatica.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA al fine di conseguire erogazioni pubbliche (fattispecie di truffa aggravata).

La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A. in favore dell'Ente.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico.

Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

Vi sono state, quindi, significative modificazioni nel 2022 in riferimento alle fattispecie che si elencheranno, al fine di dare rilievo penale a condotte di privati che possano andare a godere di "sovvenzioni" pubbliche. L'estensione delle fattispecie è stata determinata dall'esigenza di far fronte a condotte fraudolente registrate in occasione dei cd. bonus edilizi (bonus 110%).

Di seguito l'analisi delle fattispecie:

- 316 bis: "*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, **destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste***". Si tratta, quindi, di una condotta distrattiva: si dichiara una finalità e si utilizza la sovvenzione o erogazione per realizzare una finalità diversa; - **fase esecutiva** -
- 316 ter sanziona "*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*". La norma sanziona la condotta di chi ottiene i benefici presentando documenti falsi o attestando circostanze non vere, salvo che la condotta integri gli estremi della truffa; - **fase del conseguimento del beneficio**.

- 640 bis è fattispecie aggravata del 640. Si differenzia dal 316 bis poiché v'è l'elemento dell'**induzione in errore** del destinatario di una dichiarazione. Nel 2022 si è estesa la fattispecie anche all'ottenimento delle sovvenzioni ("La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea"). - **fase del conseguimento del beneficio con induzione in errore mediante artificio o raggio** -

B) Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

1. Art. 317 – concussione;
2. art. 318 – corruzione per l'esercizio della funzione;
3. art. 346 bis – traffico di influenze illecite
4. art. 319 – corruzione per un atto contrario di doveri d'ufficio;
5. art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari;
6. art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
7. art. 321 – pene per il corruttore;
8. art. 322 – istigazione alla corruzione.

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Al fine di valutare la configurabilità dei reati contro la PA è necessario richiamare due definizioni codicistiche:

1. Il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) è colui che, pubblico dipendente o privato, può o deve, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
2. è incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

Tale distinzione rileva poiché l'art. 320 cp prevede che dei delitti di cui all'art. 318 e 319 cp risponde anche l'incaricato di pubblico servizio, sebbene con un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto al pubblico ufficiale.

L'art. 318 codice penale punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Questa forma di corruzione viene definita corruzione impropria antecedente poiché l'oggetto della prestazione che il pubblico ufficiale offre in cambio del denaro o dell'altra utilità che gli viene data o promessa, è un atto proprio dell'ufficio e la promessa o la dazione gli vengono fatti prima che egli compia l'atto.

L'art. 319 codice penale punisce il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. È definita questa corruzione propria ed è la forma più grave di corruzione poiché danneggia l'interesse della pubblica amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di buon andamento e imparzialità (art. 97 cost).

La concussione è il reato di un pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale. Quindi concussione e corruzione si differenziano per il ruolo attivo di chi promette o dà denaro od altra utilità.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Con tale provvedimento v'è stata l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L'induzione indebita si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue rispetto alla concussione la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio (rispetto all'ipotesi di concussione), finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

I reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

Con la Legge "Spazzacorrotti" (legge n. 3/2019), al fine di disincentivare la commissione di illeciti contro la PA da parte delle imprese, è stato previsto:

1. che gli Enti che vedano un proprio collaboratore responsabile di un illecito contro di cui all'art. 25 sono soggetti alla pena interdittiva accessoria di cui all'art. 9, c. 2, del D. Lgs. 231/01¹; la sanzione interdittiva, che deve essere irrogata obbligatoriamente, viene applicata

¹Art. 9, c. 2, D. Lgs. 231/01:

"Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

per un periodo rilevante: da 4 a 7 anni nel caso in cui a commettere gli illeciti siano soggetti apicali; da 2 a 4 anni per gli altri soggetti;

2. viene prevista una specifica ipotesi di riduzione dell'ammontare delle sanzioni interdittive dall'art. 25, comma 5 – bis, D. Lgs. 231/01 (si riporta il testo della norma: "se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2"); pertanto, se l'Ente adotta una condotta di agevolazione delle attività di indagine o adotta un modello organizzativo atto a eliminare quelle carenze organizzative che hanno determinato il reato, all'Ente stesso va riconosciuto un trattamento di favore.

Per certo con l'introduzione delle pesanti sanzioni accessorie interdittive il legislatore del 2019 ha inteso perseguire rilevanti finalità di prevenzione generale (rendendo edotte le società del rischio, a titolo esemplificativo, di non poter esercitare la propria attività, o di non poter percepire finanziamenti pubblici, sino a 7 anni), oltre che di prevenzione speciale.

Da ultimo il delitto di traffico di influenze illecite (346 bis cp) sanziona la condotta del "faccendiere", ovverosia di "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*".

REATI INFORMATICI

L'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 prevede quali siano i delitti informatici per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere penalmente.

Reati presupposto, tutti previsti dal Codice Penale, sono:

1. art. 491 bis: Falsità riguardanti un documento informatico
2. art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
3. art. 615 quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
4. art. 615 quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
5. art. 617 quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
6. art. 617 quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
7. art. 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
8. art. 635 ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
9. art. 635 quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
10. art. 635 quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
11. art. 640 quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
12. articolo 1, co.11, DL n. 105/2019): reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

REATI SOCIETARI

Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01:

1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.). Questa ipotesi delittuosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'Art. 2621 - bis cc prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.
2. False comunicazioni sociali in società quotate (artt. 2622 c.c.). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di **società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea**, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
3. Falso in prospetto (2623 c.c.)
4. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando *responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.*
5. Impedito controllo (art. 2625 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
7. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.). Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.
11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
14. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è l'illecito commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del **prezzo di strumenti finanziari non quotati** o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Sempre nell'ambito dei reati presupposto sussumibili nella famiglia dei reati societari si annovera il delitto di abuso di mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/01), consistente nell'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I delitti contro la personalità individuale sono previsti e disciplinati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001.

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609- undecies) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Con l'art. 6 della legge 29.10.2016, n. 199, è stato introdotto quale nuovo reato - presupposto indicato nell'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01 il delitto previsto e punito dall'art. 603 - bis c.p..

Il legislatore con l'introduzione di tale norma ha inteso colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

È, infatti, prevista sanzione per persone fisiche ed imprese che reclutano manodopera o organizzano l'attività lavorativa di lavoratori caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando del loro stato di bisogno o di necessità.

Da ultimo è sussumibile nella famiglia dei reati contro la personalità individuale il delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25 quater 1 D. Lgs. 231/01) di cui all'art. 583 bis cp.

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'art. 589 sanziona "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*", il comma secondo prevede una pena più severa "*se il fatto è commesso con violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c..

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifici per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è vieppiù tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

2) L'art. 590 cp, invece, sanziona la condotta di colui che, per colpa, cagiona ad altri un danno all'integrità psicofisica.

Anche in questo caso è previsto un aggravio della pena se il fatto deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si evidenzia che il D. Lgs. 231/01 prevede una responsabilità dell'Ente nel caso in cui si verificano reati di lesioni gravi o gravissime.

Si parla di lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

Si parla di lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; IMMIGRAZIONE – RAZZISMO E XENOFOBIA

A) L'Art. 25 - octies d.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto gli illeciti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; il delitto di autoriciclaggio introdotto con la Legge n. 186/2014.

In particolare, i reati presupposto, tutti previsti e disciplinati dal Codice Penale sono:

1. art. 648 – Ricettazione;
2. art. 648 – bis Riciclaggio;
3. art. 648 – ter impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
4. art. 648 – ter. 1 autoriciclaggio.

È con il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 che è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies così prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si configura il reato di ricettazione quando taluno *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare"*.

Il reato di riciclaggio si ha quando si *"sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero"* si compiono *"in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Il reato di autoriciclaggio, aggiunto con la L. 186/2014, prevede la punibilità di coloro che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiegano, sostituiscano, trasferiscano in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro o le altre attività provenienti dai delitti.

Quindi la differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio è che nella seconda fattispecie colui che "ricicla" il provento del delitto è anche autore (o coautore) del delitto stesso.

Infine il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si ha quando *"chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto"*.

La differenza tra ricettazione e riciclaggio consta, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico inteso come specifica finalità del profitto, del vantaggio mentre il riciclaggio richiede il dolo generico. Quindi, sotto il profilo della condotta, nel reato di riciclaggio essa consta, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità. Tale attività costituisce un qualcosa in più rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che, invece, caratterizzano l'elemento materiale del reato di ricettazione.

Quindi nel caso della ricettazione l'agente si "limita" a ricevere i proventi di un reato per ottenere un vantaggio patrimoniale, nel caso del riciclaggio si adopera per contrastare la rintracciabilità della provenienza.

B) Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata.

In particolare i reati presupposto sono:

1. art. 416 cp Associazione per delinquere
2. art. 416 bis cp Associazioni di tipo mafioso anche straniere
3. art. 416 ter cp Scambio elettorale politico-mafioso
4. art. 630 cp Sequestro di persona a scopo di estorsione
5. art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cpp delitti in materia di armi
6. art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
7. D.P.R. 43/1973 Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) si evidenzia che tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Inoltre, sempre nell'ambito della famiglia di reati di cui si tratta nel presente paragrafo si può fare riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D. Lgs. 231/01).

Nel gruppo di reati che stiamo analizzando è annoverato anche quello di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – **art. 25 decies D. Lgs. 231/01**.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria si ha quando "*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*".

C) Immigrazione, razzismo e xenofobia (artt. 25 duodecies e 25 terdecies).

I reati presupposto attinenti al TU sull'immigrazione.

Con l'art. 30, L. 17.10.2017, n. 161 sono stati inseriti come reati presupposto (esattamente nell'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/01) i delitti di chi trasporta irregolarmente stranieri sul territorio italiano (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del TU immigrazione) e di chi favorisce la permanenza dello straniero irregolare (art. 12, comma 5, del TU immigrazione).

Già nel 2012 era stata prevista la punibilità dell'Ente in caso di impiego di lavoratori irregolari (in condizioni di sfruttamento, minori o in numero non modesto – superiore a tre) – art. 22, comma 12 bis, TU immigrazione.

Infine con la legge 167/2017 è stata introdotta (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01) la responsabilità penale dell'Ente per ipotesi di Razzismo e Xenofobia (consistenti nella *"propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"*).

REATI AMBIENTALI

Nell'ambito oggettivo di applicazione del Dlgs 231/2001 è stato introdotto l'art **25-undecies**, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.

Di particolare interesse l'elencazione che la norma citata fa delle tipologie di reato per cui può sorgere la responsabilità dell'ente.

Segue una sintesi dei reati – presupposto in materia ambientale:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
3. Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3 e 5 DLgs 152/06)
4. Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 DLgs 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto)
5. Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13 DLgs 152/06)
6. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 DLgs 152/06)
7. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, DLgs 152/06)
8. Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, c. 5, DLgs 152/06)
9. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo DLgs 152/06)
10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D Lgs 152/06)
11. Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 DLgs 152/06)
12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D Lgs 152/06)
13. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D Lgs 152/06)
14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D Lgs 152/06)

15. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D Lgs 152/06)
 16. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D Lgs 152/06)
 17. Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D Lgs 152/06)
 18. Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c. 8 D Lgs 152/06)
 19. Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D Lgs 152/06)
 20. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
 21. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
 22. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
 23. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
 24. Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)
 25. Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202).
- Con l'art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state previste ulteriori fattispecie penali in materia ambientale.
- Per quanto di interesse, essendo indicate tra il novero dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/01, sono punite le condotte di inquinamento ambientale (art. 452 - bis cp), disastro ambientale (art. 452 quater cp), delitti colposi contro l'ecosistema (art. 452 quinquies cp), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies cp), associazione mafiosa finalizzata a commettere taluno dei delitti sopra indicati (art. 452 - octies cp).

**FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO E
DELITTI IN MATERIA
DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

A) reati presupposto previsti dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/01:

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, o altera in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; o ancora acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. Alterazione di monete (Art. 454 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve monete da chi le ha alterate.
3. Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.). Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.). Il reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.). Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
9. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.). Il reato si configura allorché vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene prodotti contraffatti.

B) Vi sono, poi, delitti connessi non alla falsificazione degli strumenti di pagamento (denaro, bolli, etc.), ma relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con il D. Lgs. 184/2021 è stata prevista la responsabilità dell'Ente anche per i seguenti reati:

1. 493 ter **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** che sanziona la condotta di *"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti"* oppure di chi *"chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi"*;

2. 493 quater **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.** Tale disposizione sanziona la condotta di seguito descritta: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati”*;
3. **frode informatica (640 ter)** *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*. Tale fattispecie si configura ad esempio quando si accede abusivamente all'internet banking di un soggetto disponendo un pagamento.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

I reati presupposto previsti dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/01:

1. L'art. 513 cp (Turbata libertà dell'industria o del commercio). sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.
2. L'art. 515 cp (Frode nell'esercizio del commercio) sanziona coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma è finalizzata a garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.
3. L'Art. 516 cp (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) prevede una sanzione per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Con tale previsione, potremmo dire integrativa di quella precedente, si vuole imporre una condotta commerciale improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutelando in modo indiretto anche la salute degli acquirenti.
4. L'Art. 517 cp (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche in questo caso si vogliono sanzionare condotte ingannevoli, poste in essere a discapito degli acquirenti che, tuttavia, colpiscono anche, e soprattutto, l'economia e la concorrenza tra le imprese.
5. Gli artt. 517 ter e 517 quater entrambi del Codice Penale sanzionano le condotte di coloro che fabbricano o commerciano beni usurpando titoli di proprietà industriale, ovvero con contraffazione o comunque alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (ad. es. DOC o DOCG);
6. Infine, l'art. 513-bis cp (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) sanziona chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/01 indica le seguenti fattispecie di reati – presupposto:

1. l'art. 171, primo comma lettera a-bis), della legge 633/1941 che sanziona la condotta di colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
2. l'art. 171 bis della Legge sul diritto d'autore che sanziona la condotta di coloro che, per trarne profitto, utilizzano, detengono, distribuiscono, importano o vendono o danno in locazione programmi per elaboratore contenuti su supporto contrassegnato SIAE, nonché la condotta di cessione, distribuzione ed estrazione di banche dati;
3. l'art. 171 ter della Legge sul diritto d'autore prevede come illecito penale il fatto di colui che concede in noleggio o comunque concede in uso a qualsivoglia titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché di coloro che eseguono la fissazione su supporto audio o audiovisivo di prestazioni artistiche ex art. 80 della medesima legge;
4. l'art. 171 septies della predetta legge estende la sanzione prevista dall'art. 171 ter ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ;
5. l'art. 171 octies della Legge sul diritto d'autore sanziona *"chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio"*.

REATI DI ILLECITI SPORTIVI E FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIUOCO E SCOMMESSA

Con l'art. 5, L. 03.05.2019, n. 39, si è introdotto l'art. 25 quaterdecies al D. Lgs. 231/01 prevedendo una sanzione per gli enti per i seguenti reati:

1) **frode in manifestazioni sportive**: tale illecito si configura quando *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (...) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo"*; delle pene ivi previste risponde anche *"il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa"*; è prevista un'aggravante nel caso in cui il risultato sportivo alterato incida *"ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati"* (art. 1 della Legge 401 del 1989)²;

²*La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera" la cui condotta quindi non è tipizzata in termini tassativi, una parte della giurisprudenza Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 2000 (v. Sez. 6 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Girauco, Rv. 237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo 1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della legge 376/2000, e la conseguente insussistenza di una continuità normativa tra le due figure delittuose, è stato precisato che solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, è prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto legge più favorevole).*

Il bene giuridico tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

La fattispecie criminosa si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza della Corte Suprema a qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare

2) **esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa**: è la fattispecie di chi organizza, esercita o promuove attività di gioco e scommessa al di fuori dei canali legali (autorizzati dallo Stato, dall’Agenzia delle dogane e monopoli). Dell’illecito rispondono anche coloro che partecipano a detti concorsi, giochi e scommesse (art. 4 della Legge 401 del 1989).

REATI TRIBUTARI

L’art. 39, comma 2, del DL del 26.10.2019 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 **quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/01 (con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Successivamente il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto un’aggravante nel caso in cui l’Ente abbia ottenuto un profitto di rilevante entità, nonché la previsione di sanzioni interdittive.

I reati presupposto richiamati dalla nuova norma sono inerenti alle condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Pertanto si è inteso sanzionare la condotta dell’Ente nell’interesse o a vantaggio del quale vi sia stata una falsa fatturazione, sia essa attiva o passiva, nonché la condotta dell’Ente nell’interesse o a vantaggio del quale vi sia stata distruzione, sottrazione, occultamento di documenti contabili.

CONTRABBANDO

Il D. Lgs. 75/2020 ha, inoltre, introdotto l’art. 25 sexiesdecies al D. Lgs. 231/01 estendendo la responsabilità penale all’Ente anche per le condotte penalmente rilevanti di contrabbando previste dal DPR 43/1973 e in particolare dagli artt. 282 – 292 di detto testo normativo.

Per contrabbando si intende l’introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni, ovvero senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, ovvero senza avere i documenti richiesti. Il contrabbando può realizzarsi per via aerea, per mare o per terra.

Si configura delitto anche quando taluno, nei territori extra-doganali, costituisce un magazzino non permesso di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Con legge 22 del 2022 sono state introdotte nel Codice Penale disposizioni atte a preservare il patrimonio culturale italiano. Per tali fattispecie è stata prevista la responsabilità penale degli Enti.

Di seguito si richiamano le fattispecie:

1. 518 bis Furto di beni culturali: Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si

impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini;

2. 518 ter Appropriazione indebita di beni culturali: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
3. 518 quater Ricettazione di beni culturali: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare,
4. 518 quinquies impiego di beni culturali provenienti da delitto: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto
5. 518 sexies – septies prevede le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali di provenienza illecita
6. 518 octies **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali:** Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza
7. 518 novies – undecies attengono alle condotte di vendita di beni senza autorizzazione, piuttosto che di importazione di beni culturali e, infine, di uscita o esportazione di tali beni culturali
8. 518 duodecies: **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici:** Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui
9. 518 terdecies: sanziona le condotte di devastazione e saccheggio dei beni culturali e paesaggistici
10. 518 quaterdecies: è fattispecie articolata che sanziona molteplici condotte:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

